



COMUNE DI GROTTAFERRATA

Regione Lazio

Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 2

del 2 febbraio 2000

ORIGINALE

---

OGGETTO:REGOLAMENTO PER AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO DI PIAZZA - TAXI - RECEPIMENTO PRESCRIZIONI DELLA PROVINCIA DI ROMA.

---

L'anno **duemila**, il giorno **due** del mese di **febbraio**, nella Sede Municipale di Grottaferrata, in prosieguo

### **Il Commissario Straordinario**

nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10.1.2000 per la gestione provvisoria del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

*Vista* l'istruttoria del provvedimento.

*Visti* i pareri di regolarità richiesti ai competenti uffici, resi e trascritti.

*Viste* le leggi 8-6-1990 n.142 e 15-5-97 L.127, nonché lo Statuto comunale.

*Ritenuta* la propria autonoma potestà di decisione e valutazione dell'interesse pubblico Perse guito col provvedimento in ordine ai pareri espressi.

Ha adottato l'allegata deliberazione, riferita ai poteri del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ANGELO DI FAZIO.

## PARERI

Parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 53, Legge n.142/90


**E' regolare sotto il profilo tecnico.**

Non è regolare sotto il profilo tecnico

per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_

*Li, 22 dicembre 1999*

*Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Maria Di Nardo*



Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.53, Legge n.142/90.

**Non si esprime il parere in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta deliberazione ai sensi dell'art.17 della legge 265/99.**

Non è regolare sotto il profilo contabile

per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_

*Li, 22.12.1999*

*Il Ragioniere Comunale  
Vittorio Magnani*



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera n.98 del 29.12.1997 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al regolamento per gli autoveicoli in servizio pubblico di piazza-taxi richieste dalla Regione Lazio;

VISTA altresì la lettera prot. 3618 del 17.12.99 con la quale la Provincia di Roma, esercitando la competenza attribuitale in materia dalla L.R. 6/1999 e dall'art.30 - comma 1 - lett. F), della L.R. 14/1999, ha approvato il citato regolamento fatta eccezione per i seguenti rilievi: "agli artt. 1, 3 e 4, il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 86 e 121 del R.D. n.773/31 risulta superato dalla normativa sopravvenuta (Legge n.21/92), come attestato con nota del Ministero degli Interni 559/c del 11.2.95, in quanto la predetta legge, all'art.15, abroga ogni disposizione normativa con essa incompatibile";

RITENUTO di dover recepire i rilievi della Provincia di Roma apportando le modifiche richieste;


### DELIBERA:

1. DI ELIMINARE negli artt. 1, 3 e 4 del Regolamento per gli autoveicoli in servizio pubblico di piazza-taxi approvato con delibera C.C. n.98/1997, i riferimenti agli artt. 86 e 121 del R.D. n.773/1931.
2. DI DARE atto che il Regolamento così modificato è quello allegato alla presente deliberazione.
3. DI INCARICARE l'ufficio segreteria dell'invio del presente atto alla Provincia di Roma - Programmazione territoriale e istituzionale - Serv.1 - Via di Villa Pamphili, 84 - 00152 Roma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Angelo Trovato)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Angelo Di Fazio)

Allegato alla deliberazione  
del <sup>1</sup>Commissione straordinaria  
n. 2 del 2 FEB. 2000  
(Pagg. 15 / Az. 27)

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dot. Angelo Di Felice


**REGOLAMENTO PER GLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO  
PUBBLICO DI PIAZZA-TAXI**

**ART. 1**  
**Disciplina del servizio**

1. Il servizio di taxi è disciplinato dalle seguenti disposizioni di legge:
  - a) Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni - Regolamento di esecuzione DPR 16.12.1992, n. 495 (artt. 82-85-86 ... 116-310 Reg. di esecuzione);
  - b) Legge 15.1.1992, n. 21;
  - c) Legge regionale 26.10.1993, n. 58;
  - d) Decreto 19.11.1992 - Ministero dei Trasporti;
  - e) Decreto 15.12.1992, n. 572 del Ministero dei Trasporti.
2. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata. Viene svolto con autovetture, munite di carta di circolazione ed immatricolate secondo le prescrizioni ed in conformità all'uso di cui agli artt. 82 e 86 del D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni.

**ART. 2**  
**Determinazione del numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da ammettersi in servizio pubblico di taxi**

1. Il presente regolamento determina il numero ed il tipo degli autoveicoli da adibire al servizio di taxi ed il corrispondente numero di autorizzazioni in riferimento ai principi dettati dall'art. 5 della legge 15.1.1992, n. 21 e dall'art. 14 della L.R. Lazio n. 58 del 26.10.1993.
2. Il numero delle licenze viene determinato come segue:
  - a) n. 6 licenze di servizio pubblico di taxi da svolgersi con autovetture ai sensi dell'art. 54 - 1° comma, lett. A) - D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni di cui n. 1 idonea anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità ai sensi dell'art. 14 - 2° comma - legge 15.1.1992, n. 21.
  - b) ubicazione:
    - n. 2 P.zza de Gasperi
    - n. 2 P.zza G. Bruno
    - n. 2 Valle Violata o Squarciarelli



**ART. 3**  
**Autorizzazione comunale di esercizio**

1. Per l'esercizio del servizio di taxi occorre ottenere la licenza comunale che verrà rilasciata dal dirigente del settore competente, esperite le procedure di cui all'art. 8 - comma 1° - della legge 15.1.1992, n. 21.

**ART. 4**  
**Domanda di autorizzazione - contenuto - documentazione**

1. L'autorizzazione comunale di esercizio di taxi è rilasciata dall'Amministrazione comunale attraverso bando di pubblico concorso; per partecipare al bando di pubblico concorso, il richiedente deve redigere domanda in carta da bollo indirizzata al Sindaco.
2. Nella domanda, oltre alle complete generalità del richiedente, devono essere specificatamente indicati il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
  - a) dimostrazione che il richiedente è provvisto dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
  - b) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura comprovante l'iscrizione del richiedente nei ruoli dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992, n. 21;
  - c) possesso di patente e di certificato di abilitazione professionale ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche e dell'art. 310 del Reg.to di esecuzione dello stesso;
  - d) certificazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura;
  - e) certificato di residenza;
  - f) certificato del casellario giudiziale;
  - g) certificazioni antimafia.

**ART. 5**  
**Titoli preferenziali**

1. L'Amministrazione comunale espleta le procedure previste dall'art. 8 della legge 15.1.1992, n. 21 e dall'art. 7 della L.R. Lazio 26.10.1993, n. 58 attraverso bando di pubblico concorso.
2. Costituisce titolo di preferenza, nell'ordine:
  - a) avere svolto attività di autotrasporto di persone in qualità di autista dipendente del servizio di noleggio con conducente o in quello di taxi;
  - b) avere svolto il servizio come conducente di vetture da piazza ippotrainate;
  - c) il possesso di titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.
3. In caso di parità di titoli, l'assegnazione della licenza viene effettuata tenendo conto dell'anzianità di disposizione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2.

**ART. 6**  
**- Rilascio dell'autorizzazione**

1. Il richiedente la licenza di taxi, cui sia stato comunicato formalmente l'accoglimento della sua domanda, deve esibire all'ufficio comunale competente l'indicazione dell'autovettura da impiegare nel servizio con la dichiarazione di idoneità dell'Ispettorato della Motorizzazione e con la relativa carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo III - capo 3° - Sez. II e III del D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni.
2. Il dirigente del settore competente in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale di ratifica della graduatoria del bando di pubblico concorso, rilascia al richiedente la licenza di taxi, con l'indicazione del numero e del tipo dell'autovettura.
3. Rilascia, inoltre, un certificato nel quale sono riportati gli estremi della licenza comunale di cui al precedente comma e quelli della carta di circolazione, riferentesi all'autovettura stessa.
4. Il servizio deve essere iniziato entro due mesi dal rilascio della licenza. Qualora non si attivi il servizio nel termine stabilito, il richiedente sarà dichiarato decaduto dalla concessione e sarà ritirata la licenza. E' facoltà del Sindaco, per motivate ragioni, concedere una proroga di giorni 30.

5. La licenza ed i certificati comunali devono essere restituiti all'ufficio comunale competente in caso di sospensione, revoca o decadenza.
6. Ove occorra trasformare i servizi o ricorrano i motivi di pubblico interesse, il Comune può procedere alla riduzione delle licenze comunali di esercizio mediante deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Organizzazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.

#### **ART. 7** **Durata dell'autorizzazione**

1. La licenza ha la durata di un quinquennio, decorrente dalla data del rilascio, fatti salvi i motivi per i quali la licenza può essere ritirata o sospesa per le cause previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. La licenza è rinnovabile su richiesta dell'interessato per uguale periodo.

#### **ART. 8** **Trasferibilità della licenza di taxi e sostituzione alla guida**

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15.1.1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti qualora il titolare si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9 della medesima legge 15.1.92 n. 21.
2. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui al primo comma ed in possesso dei requisiti, quando ricorrano le fattispecie indicate nell'art. 10 della legge 15.1.92, n. 21.

#### **ART. 9** **Figure giuridiche**

1. I titolari di licenza per esercizio del servizio di taxi al fine del libero esercizio della loro attività possono:



- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previste dall'art. 5 della legge 8.8.1985, n. 443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio fra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
  3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 la licenza non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

#### **ART. 10** **Sostituzione di vettura**

1. Non sono consentite sostituzioni di vettura senza una specifica autorizzazione del Comune, rilasciata con provvedimento del settore, previo accertamento con esito positivo del possesso dei necessari requisiti, svolto dalla Commissione di cui al seguente art. 11 del presente Regolamento.
2. Non sono consentite sostituzioni senza la dichiarazione dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile che attesti l'idoneità del nuovo veicolo e la relativa annotazione sui documenti rilasciati dal Comune.

#### **ART. 11** **Commissione comunale - competenze**

1. E' istituita un'apposita Commissione nominata dal Consiglio comunale e composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede, da un rappresentante del Comune, da un funzionario o suo delegato, da un rappresentante delle organizzazioni di categoria a livello nazionale o locale e da un rappresentante delle associazioni degli utenti.

2. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno ed ha compiti consultivi e di verifica dei regolamenti.
3. Gli autoveicoli adibiti al servizio sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e, comunque, una volta all'anno a verifica da parte della Commissione.
4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle vigenti norme agli uffici della M.C.T.C. e dei Trasporti.
5. Nel corso del servizio, la Commissione è tenuta a sottoporre a periodici controlli i veicoli e a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'Amministrazione comunale per i conseguenti adempimenti.
6. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà informare immediatamente il Sindaco e le forze di polizia per gli adempimenti previsti dall'art. 216 del D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni.
7. Ove invece, l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo entro il termine che sarà fissato dal Comune, si provvederà alla revoca della licenza.

#### **ART. 12** **Caratteristiche delle autovetture**

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI".
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "SERVIZIO PUBBLICO" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
5. La colorazione esterna della autovettura da adibire a servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1993,

deve essere bianca e conforme a quanto disciplinato dal decreto del Ministero dei Trasporti 19 novembre 1992.

6. I veicoli da adibire al servizio di taxi dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti così come disciplinato dal decreto del Ministero dei Trasporti 15.12.1992, n. 572.
7. I veicoli da adibire al servizio di taxi hanno l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio radio con decorrenza 7.2.1995.

### **ART. 13**

#### **Tariffe**

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

### **ART. 14**

#### **Obblighi e prestazioni a carico dei conducenti dei veicoli adibiti a servizio di taxi**

1. I conducenti hanno specificamente l'obbligo:
  - a) di aderire, in ogni caso, alle richieste di trasporto di qualsiasi avventore, salvo che la vettura non sia già impegnata; qualora i conducenti abbiano gravi ragioni per rifiutare il trasporto di persone, essi faranno accertare tali ragioni dagli addetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni;
  - b) di caricare sulle vetture i bagagli dei viaggiatori che possono trasportarsi senza deterioramento della carrozzeria, comunque nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 164 del D.Lgs. 285/92;
  - c) di usufruire, al fine del recupero psicofisico necessario per l'espletamento del servizio, di almeno dieci giorni consecutivi di riposo durante l'anno, senza computare i giorni festivi intermedi. Il titolare della licenza deve comunicare al Sindaco il periodo di riposo;

- d) di comunicare al Sindaco la turnazione di servizio, secondo quanto sarà stabilito dalla Giunta comunale in applicazione del successivo art. 20.
2. Ai conducenti è vietato:
- a) procurarsi il servizio di trasporto nell'ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;
  - b) esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite, anche se dati itinerari non sono serviti da autoservizi di linea;
  - c) portare animali propri sul veicolo;
  - d) deviare di propria iniziativa la percorrenza, compiendo un itinerario più lungo di quello comunemente seguito;
  - e) fermare il veicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o causa di forza maggiore.
3. I conducenti hanno la facoltà di ammettere al trasporto sul proprio mezzo animali del passeggero purché non in deroga all'art. 169, comma 6, del D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni.

#### **ART. 15** **Sospensione della corsa**

1. Qualora, per avaria della vettura o per altri motivi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, anche momentaneamente, i passeggeri hanno diritto di abbandonare la vettura, pagando solo l'importo evidenziato sul tassametro.
2. Qualora la sospensione della corsa sia di breve durata ed il passeggero decida di attendere la ripresa della corsa stessa, non potrà essere computato sul tassametro il periodo della sosta.

#### **ART. 16** **Uso della vettura**

1. La vettura è ad uso esclusivo di chi l'ha noleggiata e delle persone che questi intende farvi salire, limitatamente ai posti di cui il veicolo stesso è stato riconosciuto capace.
2. Non è permesso ai conducenti di far salire persone estranee a chi ha noleggiato la propria vettura senza il consenso esplicito di questo.

**ART. 17**

**Posteggio delle vetture in attesa di noleggio**

1. I taxi in attesa di noleggio all'uscita di teatri, di luoghi aperti al pubblico e/o di pubbliche riunioni, debbono mettersi in fila nello spazio assegnato dagli agenti municipali e non muoversi che secondo l'ordine di arrivo, o quando siano chiamati dalla persona che li aveva già impegnati.

**ART. 18**

**Fermate con richiesta di proroga del noleggio**

1. Il conducente ha diritto di esigere la quota stabilita e cessare il servizio quando il passeggero smonti all'entrata di fabbricati che hanno notoriamente parecchie uscite, o in prossimità di giardini, di luoghi aperti al pubblico e/o di pubbliche riunioni.
2. Nel caso previsto dal precedente comma 1 il passeggero ha diritto di trattenere in servizio l'autovettura, pagando, oltre la quota stabilita, il corrispettivo di un'ora di fermata, salvo liquidazione alla fine del servizio.
3. Scaduta l'ora di tempo il conducente non sarà tenuto ad attendere ulteriormente il passeggero.

**ART. 19**

**Segnale di taxi libero o prenotato**

1. Quando la vettura è disponibile il tassametro deve essere in condizione di non funzionare e deve portare la bandiera alzata con la dicitura "LIBERO".
2. Quando l'autovettura è prenotata od in moto per rientrare in rimessa la bandiera del tassametro deve essere in posizione orizzontale.
3. Non è consentito all'autista iniziare il servizio o restare in una stazione con il tassametro indicante libero e l'indicazione del prezzo computato per il servizio precedentemente effettuato.
4. L'autista è obbligato a:
  - a) porre in azione il tassametro abbassando la bandiera al momento di porre in moto la vettura noleggiata e a far

- cessare il funzionamento del tassametro appena la vettura stessa sia giunta a destinazione o sia licenziata;
- b) segnare sul tassametro i supplementi stabiliti dalla tariffa nel momento in cui si verifica il fatto che autorizza la loro applicazione, dando contemporaneamente comunicazione al passeggero della compiuta registrazione del supplemento e fornendo in proposito i chiarimenti che potessero essere richiesti. In difetto di detta comunicazione il passeggero non è tenuto a pagare il supplemento;
  - c) a non richiedere alcun pagamento oltre al prezzo segnato sul tassametro.

#### **ART. 20** **Orari e turni di servizio**

1. L'orario di servizio degli autoveicoli viene determinato dalla Giunta municipale che potrà anche stabilire turni di servizio nei singoli posteggiamenti del servizio.

#### **ART. 21** **Sanzioni amministrative**

1. All'interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione è obbligatoria, salvo cause motivate di forza maggiore da dichiararsi al cliente.
2. L'inosservanza di quanto indicato nel precedente comma, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26.10.1993, n. 58 è punita:
  - a) con un mese di sospensione dal servizio alla prima inosservanza;
  - b) con due mesi di sospensione dal servizio alla seconda inosservanza;
  - c) con tre mesi di sospensione dal servizio alla terza inosservanza;
  - d) la quarta inosservanza è punita con la revoca della licenza.
3. L'inosservanza di quanto indicato al primo comma del presente articolo da parte del sostituto alla guida è punito:
  - a) alla prima inosservanza con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 16 della legge regionale 26.10.1993, n. 58 e di cui all'art. 6 della legge 15.1.1992, n. 21;

- b) alla seconda inosservanza con sei mesi di sospensione dal ruolo di cui al precedente punto a);
- c) alla terza inosservanza con nove mesi di sospensione dal ruolo precedentemente menzionato;
- d) alla quarta inosservanza è punito con la cancellazione del sostituto alla guida dal ruolo di cui sopra.

**ART. 22**  
**Sospensione della licenza di taxi**

1. La licenza di taxi può essere sospesa per un periodo non superiore a sessanta giorni in caso di infrazioni o di violazione a norme di legge ovvero a disposizioni del presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca o la decadenza dalla licenza stessa.
2. Il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente del settore competente, sentita la Commissione comunale.

**ART. 23**  
**Revoca dell'autorizzazione comunale**

1. La revoca della licenza di taxi viene disposta nei seguenti casi:
  - a) quando l'attività è esercitata da persone che non siano titolari o sostituti del titolare della licenza di taxi;
  - b) quando venga a mancare al titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio. L'autista deve informarne immediatamente il Sindaco;
  - c) qualora il servizio non risulti svolto in modo corrispondente agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
  - d) quando, nel caso di ditte individuali, il titolare dell'autorizzazione eserciti altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di taxi;
  - e) quando il titolare della licenza di taxi o il suo sostituto abbia prestato la sua opera in violazione di leggi tributarie e sanitarie;
  - f) quando il titolare della licenza di taxi o il legale rappresentante di cui all'art. 7 della legge 15.1.1992, n. 21 siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale superiori a due anni

- per delitti non colposi, o che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero per non aver rispettato contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;
- g) quando sia stato accertato che il titolare dell'autorizzazione è negligente abitualmente nel disimpegno del servizio;
  - h) quando il titolare della licenza risulti recidivo in relazione al presente regolamento.
2. Nei casi previsti dalle lettere c), d), e) e g) il provvedimento di revoca sarà preceduto da un provvedimento comunale di diffida per il ripristino, entro trenta giorni dalla notifica dell'atto stesso, delle condizioni necessarie per il buon espletamento del servizio.
  3. Alla scadenza del termine previsto nella diffida, senza che si sia avuta l'ottemperanza a quanto indicato dalla stessa, si provvederà alla revoca della licenza.
  4. Il provvedimento è adottato dal dirigente del settore competente, sentita la Commissione comunale.

#### **ART. 24** **Decadenza dalla licenza di taxi**

1. La licenza di taxi decade automaticamente:
  - a) quando venga meno il possesso da parte del titolare della licenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
  - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
  - c) per fallimento del titolare della licenza;
  - d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 9 della legge 15.1.1992, n. 21.
2. La decadenza è dichiarata entro 15 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie indicate alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 ed è disposta con provvedimento del dirigente del settore competente.



#1  
#2  
#3  
#4  
#5  
#6  
#7  
#8  
#9  
#10  
#11  
#12  
#13  
#14  
#15  
#16  
#17  
#18  
#19  
#20  
#21  
#22  
#23  
#24  
#25  
#26  
#27  
#28  
#29  
#30  
#31  
#32  
#33  
#34  
#35  
#36  
#37  
#38  
#39  
#40  
#41  
#42  
#43  
#44  
#45  
#46  
#47  
#48  
#49  
#50

**ART. 25**  
**Contravvenzioni**

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.Lgs. n. 285/92 e successive integrazioni, nel relativo regolamento di esecuzione e della normativa vigente, sono sanzionate ai termini dei vigenti articoli nella legge comunale e provinciale.
2. La sanzione amministrativa per le infrazioni non previste dal citato D.Lgs. 285/92 ammonta a L. 100.000.

**ART. 26**  
**Attività di vigilanza, controllo e trasparenza**

1. Spetta ai competenti organi comunali di vigilare affinché l'esercizio del servizio di taxi sia svolto in conformità e con osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. L'autista deve tenere nella vettura copia del presente regolamento nella versione ultima aggiornata, in posizione visibile al passeggero e, a richiesta di questi, metterlo a sua disposizione per poterne prendere visione e consultarlo se lo ritenga necessario.

**ART. 27**  
**Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento ai vigenti articoli della legge comunale e provinciale e a norme affinenti ad altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.

## INDICE

ART.	1	DISCIPLINA DEL SERVIZIO
ART.	2	DETERMINAZIONE DEL NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI DA AMMETTERSI IN SERVIZIO PUBBLICO DI TAXI
ART.	3	AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.	4	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE - CONTENUTO - DOCUMENTAZIONE
ART.	5	TITOLI PREFERENZIALI
ART.	6	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
ART.	7	DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART.	8	TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA DI TAXI E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
ART.	9	FIGURE GIURIDICHE
ART.	10	SOSTITUZIONE DI VETTURA
ART.	11	COMMISSIONE COMUNALE - COMPETENZE
ART.	12	CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
ART.	13	TARIFFE
ART.	14	OBBLIGHI E PRESTAZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DI TAXI
ART.	15	SOSPENSIONE DELLA CORSA
ART.	16	USO DELLA VETTURA
ART.	17	POSTEGGIO DELLE VETTURE IN ATTESA DI NOLEGGIO
ART.	18	FERMATE CON RICHIESTA DI PROROGA DEL NOLEGGIO
ART.	19	SEGNALÈ DI TAXI LIBERO O PRENOTATO
ART.	20	ORARI E TURNI DI SERVIZIO
ART.	21	SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART.	22	SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI TAXI
ART.	23	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE
ART.	24	DECADENZA DELLA LICENZA DI TAXI
ART.	25	CONTRAVVENZIONI
ART.	26	ATTIVITA' DI VIGILANZA, CONTROLLO E TRASPARENZA
ART.	27	DISPOSIZIONI TRANSITORIE

**La presente deliberazione viene inviata:**

- All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione mediante affissione all'Albo ai sensi dell'art.47, 1° comma, della legge 8.6.1990 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni.
- All'Ufficio consultazione atti ai sensi dell'art.45 dello Statuto.
- Al CO.RE.CO. per il controllo ai sensi della Legge 127/97.
- Alla Prefettura di Roma ai sensi dell'art.15 della legge 12.7.1991,n.203.
- In elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.17, 36 comma - Legge 127/1997.
- Al Presidente del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art.57, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni.

**PUBBLICAZIONE**

N. ....250.....

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio della Sezione Municipale per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47, 1° comma, Legge 8-6-1990, n.142 e .....7.2.2000.....

Il Messo

Grottaferrata, il .....7.2.2000.....

*FWS*

**ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è stata dichiarata urgente dall'organo deliberante ai sensi dell'art. 47, 1° comma, Legge 142/90 e pertanto è immediatamente eseguibile.


**OPPURE**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 47, comma 2) Legge 142/90;

**La presente deliberazione, soggetta al controllo,**

- ❖ Sospesa il..... dal CORECO verb.n..... per chiarimenti, forniti il..... nota.....
- ❖ Il CORECO, Sez.atti Prov.Roma in data.....15.2.2000..... verbale n.....13..... non ha riscontrato di legittimità.

Dalla residenza municipale, il .....21.2.2000.....



Il Segretario Generale  
Il SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Angelo Di Fazio

**DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

Grottaferrata, il .....7.2.99.....

DALLA SEGRETERIA GENERALE  
AL SETTORE.....2° settore..... per la esecuzione nei modi e termini di legge, ed in conformità quanto deciso in deliberazione.

*[Handwritten signature]*

Il Segretario Generale  
(dott. Angelo Di Fazio)